



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 67 del 30/07/2021

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore 11:15 nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **via d'urgenza, in 1^a convocazione**, in via telematica, con le modalità previamente fissate dal Presidente del Consiglio Comunale con provvedimento prot. n. 15417/2020 del 30.04.2020, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24.04.2020, n.27, per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri:

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATICCHIO MICHELE	P		14	AVELLIS EMANUELE		A
2	CASTELLANO PASQUALE		A	15	LACETERA MASSIMO	P	
3	MAIORANO GIUSEPPE	P		16	VACCARO ANTONELLA	P	
4	GESUALDO MARIA GRAZIA	P		17	ABBATANTUONO EMANUELE	P	
5	VISOTTI MARIA VERONICA	P		18	PINTO DOMENICO		A
6	CIMINIELLO CATALDO	P		19	SANNICANDRO EMANUELE	P	
7	RUCCI MICHELANGELO	P		20	DAUCELLI MICHELE		A
8	LABIANCA VITO ANTONIO	P		21	CALDARA VALENTINA	P	
9	MILO MILO MARIA	P		22	NUZZO ELISABETTA PASQUA	P	
10	PUTIGNANO ARCANGELO	P		23	SCAURO FRANCESCO	P	
11	SANTORUVO GIUSEPPE	P		24	NATILLA FRANCESCO	P	
12	FIORIELLO GIUSEPPE	P		25	ROSSIELLO CARMELA	P	
13	FIORE FABIO	P					

Presenti **21** Assenti **4**

Presiede il Sig. ing. Vito Antonio Labianca nella qualità di Presidente Assemblea Consiliare
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

La presente riunione del Consiglio Comunale, convocata con avviso prot. n. 28986/2021 del 27/07/2021, viene svolta mediante lo strumento della videoconferenza in modalità sincrona, in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 15417/2020 del 30.04.2020, ai sensi dell'art. 73, c. 1 del D.L.17.03.2020, n. 18, convertito con legge 24.04.2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, giusta art. 6 del D.L. 23.07.2021, n. 105 – All. A, n. 2 in relazione alla diffusione del virus COVID – 19.

Il Sindaco, Dr. Michele Abbaticchio, con i Consiglieri Comunali: Maiorano, Gesualdo, Visotti, Rucci, Milo Milo, Putignano, Foriello, Lacetera, Vaccaro, Abbatantuono, Caldara, Nuzzo, Scauro, Rossiello, intervengono tutti in collegamento telematico in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. Il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Vito Antonio Labianca, i Consiglieri Ciminiello, Santoruvo, Fiore, Sannicandro, Natilla e il Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia intervengono dalla sede istituzionale del Comune, C.so Vittorio Emanuele II, n. 41 – Sala Consiliare.

Il Presidente, dopo aver introdotto l'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore Al Bilancio, Gestione Economica e Finanziaria, Economato, Tributi, Sport, Dr. Domenico Nacci, che relaziona sul provvedimento;

Il Presidente concede la parola al Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia, che illustra l'emendamento presentato a firma del Sindaco, Dr. Michele Abbaticchio.

Aperta la discussione, intervengono il Consigliere Natilla, l'Assessore al Welfare, Sig. Gaetano De Palma, il Segretario Generale, Dr. Salvatore Bonasia, il Consigliere Rossiello, giusta Verbale di Consiglio Comunale n. 66 del 30.07.2021.

Durante la discussione è uscito dall'aula il Consigliere Avellis e si è connesso il Consigliere Lacetera.

= Ore 11:15

Componenti il Consiglio presenti n. 21

“ “ “ assenti n. 4 (Castellano, Avellis, Pinto, Daucelli).

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato a firma del Sindaco, Dr. Michele Abbaticchio. L'emendamento viene approvato con n. 17 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Fiore, Lacetera, Vaccaro, Abbatantuono, Sannicandro, Caldara) e con n. 4 voti di astensione (Nuzzo, Scauro, Natilla, Rossiello) resi in forma palese per appello nominale.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, in uno all'allegato, così come risultante dall'emendamento approvato. La proposta di deliberazione viene approvata con n. 17 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Fiore, Lacetera, Vaccaro, Abbatantuono, Sannicandro, Caldara) e con n. 4 voti di astensione (Nuzzo, Scauro, Natilla, Rossiello) resi in forma palese per appello nominale.

- Ore 11:22 si disconnette il Consigliere Abbatantuono –

- Ore 11:22 esce dall'aula il Consigliere Santoruvo -

Componenti il Consiglio presenti n. 19

“ “ “ assenti n. 6 (Castellano, Santoruvo, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Daucelli).

Successivamente, il Presidente pone la deliberazione, in uno all'allegato, così come risultante dall'emendamento approvato, a votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità, che viene approvata con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Fioriello, Fiore, Lacetera, Vaccaro, Sannicandro, Caldara) e con n. 4 voti di astensione (Nuzzo, Scauro, Natilla, Rossiello) resi in forma palese per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone testualmente *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

Considerato che:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento per mezzo delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale, cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamato l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visti:

- l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

- gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;

- l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, il quale prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022;

Richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);

Richiamata, altresì, la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

Visto il Piano Economico Finanziario per la TARI 2021, validato dall'ente territorialmente competente Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con deliberazione n.200 del 21/06/2021, trasmesso, per ultimo, con nota pec in data 26/07/2021 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.28910, ed oggetto di presa d'atto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.07.2021 nel quale vengono documentati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

Considerato che il costo totale del servizio dovrà trovare copertura con l'applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per la redazione del PEF e per l'elaborazione delle tariffe, secondo "*criteri razionali*", ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico;

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi anni e delle novità introdotte dal nuovo MTR;

Preso atto che:

- l'art. 6, comma 1 e 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, allo scopo di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività conseguenti all'adozione di misure di contrasto dell'emergenza da Covid-19, ha istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche, ripartito con decreto interministeriale, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

- l'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, prevede che "*I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*";

- l'art. 53 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" dello stesso Decreto Legge 25/5/2021 n.73, ha previsto un fondo di 500 milioni al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

Considerato che la nota IFEL del 16 giugno 2021 in riferimento agli importi del riparto del Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art.53 del DL 73/2021 – "Sostegni-bis" per complessivi 500

milioni di Euro approvati dalla Conferenza Stato – Città del 10 giugno c.a., così commenta: < *Si ricorda che le assegnazioni in questione sono destinate all'adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art.19-decies del D.L. 137/2020. Si coglie l’occasione per segnalare che tale estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche, mentre l’assegnazione di cui all’art. 6 del DL 73 è necessariamente da impiegare per le sole utenze non domestiche*>;

Visti i decreti emanati dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 24/6/2021, di riparto del fondo di cui all’art.6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI ad alcune categorie economiche e di riparto del fondo di cui all’art.53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;

Verificato che in base a detti decreti la quota spettante al Comune di Bitonto da dedicare esclusivamente alle utenze non domestiche è pari a euro 384.587,42, mentre la quota risultante a valere sul fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ammonta a complessivi €.832.942,13 con possibilità di utilizzo su diverse misure agevolative riguardanti, oltre al sostegno alimentare anche il sostegno per il pagamento dei canoni locativi ed altre utenze domestiche;

Verificato che dall’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione Allegato a/2) al rendiconto di gestione 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 5/7/2021, risulta accantonato del fondo funzioni fondamentali, una quota da TARI pari ad €.304.194,00 come risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate. Tali somme sono ritenute disponibili ai fini della concessione di ulteriori riduzioni TARI, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 sopra richiamato;

Ritenuto, quindi, di riconoscere, per il solo anno 2021, le seguenti riduzioni atipiche non ripetibili nelle annualità successive:

- a) alle utenze non domestiche applicazione di una riduzione pari al **35%** della parte fissa e della parte variabile della tariffa;
- b) alle utenze domestiche applicazione di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa come di seguito specificato:
 - del **8%** per i nuclei familiari composti da uno e due componenti;
 - del **10%** per i nuclei familiari composti da tre e quattro componenti;
 - del **12%** per i nuclei familiari composti da cinque e più componenti;

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2021, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate

dal regolamento del tributo ed a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Verificato che, a norma dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art.1, comma 169, della legge 296/2006 e all'art.53, comma 16 della legge n.388/2000, i comuni approvano le tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Visto che l'art. 30, comma 5, della legge su menzionata ha subito una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 *bis* del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n.106, in ordine alla proroga del termine di approvazione delle tariffe TARI al 31 luglio 2021;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e alla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

RAVVISATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire, per l'anno 2021, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 10 ottobre
- 2^ rata scadenza 10 novembre
- 3^ rata scadenza 10 dicembre

- di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre;

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenza di versamento per l'anno 2021, nonché delle agevolazioni tributarie atipiche relative alle utenze domestiche e non domestiche in sofferenza a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in linea tecnica, dal responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, dott.ssa Angela Zonno e, in linea contabile, dal Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Nadia Palmieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 17 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Santoruvo, Fioriello, Fiore, Lacetera, Vaccaro, Abbatantuono, Sannicandro, Caldara) e con n. 4 voti di astensione (Nuzzo, Scauro, Natilla, Rossiello) su n. 21 componenti il Consiglio presenti, resi in forma palese per appello nominale, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di definire per l'anno 2021 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:

- 1^ rata scadenza 10 ottobre
- 2^ rata scadenza 10 novembre
- 3^ rata scadenza 10 dicembre

- 3) Di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre 2021;
- 4) Di dare atto che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite modello F24 o il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa;
- 5) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" - anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato 1);
- 6) Di approvare per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. "TARI GIORNALIERA" - anno 2021 determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per cento;
- 7) Di approvare, **per il solo anno 2021**, le seguenti riduzioni non ripetibili nelle annualità successive:
- a) alle utenze non domestiche applicazione di una riduzione pari al **35%** della parte fissa e della parte variabile della tariffa;
- a.1) la riduzione di che trattasi trova copertura:
- quanto ad €384.587,42 con l'utilizzo delle somme di cui all'art. 6, comma 1 e 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, in Legge n.106 del 23/7/2021 e successivo riparto avvenuto con decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24/6/2021,
 - quanto ad €304.194,00 della quota vincolata del risultato di amministrazione, rendiconto anno 2020, vincolato a titolo di "Fondo funzioni fondamentali, quota da TARI" di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, così come previsto dal successivo comma 3 dello stesso art.6 del Decreto Legge 73/2021;
- b) alle utenze domestiche applicazione di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa come di seguito specificato:
- del **8%** per i nuclei familiari composti da uno e due componenti;
 - del **10%** per i nuclei familiari composti da tre e quattro componenti;
 - del **12%** per i nuclei familiari composti da cinque e più componenti;
- b.1) la riduzione di che trattasi trova copertura con l'utilizzo del contributo di €832.943,12 attribuito al Comune di Bitonto dal decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24/6/2021, in applicazione dell'art. 53 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" dello stesso Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, in Legge n.106 del 23/7/2021;

8) Di dare atto che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle tariffe della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l'allegato 1), nonché le agevolazioni occasionali per le utenze domestiche e non domestiche hanno effetto dal **1° gennaio 2021**;

9) Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

=====

- Ore 11:22 si disconnette il Consigliere Abbatantuono –

- Ore 11:22 esce dall'aula il Consigliere Santoruvo -

Componenti il Consiglio presenti n. 19

“ “ “ assenti n. 6 (Castellano, Santoruvo, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Daucelli).

- Su proposta del Presidente e con separata votazione, con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Rucci, Labianca, Milo Milo, Putignano, Fioriello, Fiore, Lacetera, Vaccaro, Sannicandro, Caldara) e con n. 4 voti di astensione (Nuzzo, Scauro, Natilla, Rossiello) su n. 19 componenti il Consiglio presenti, resi in forma palese per appello nominale, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Assemblea Consiliare

ing. Vito Antonio Labianca

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

ALLEGATO 1

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI	inserire	%		
Costi fissi no K n-1	5.331.545,00	0,00%	5.331.545,00	Costi fissi no K
CKn	0,00		0,00	CKn
Costi variab n-1	6.021.552,00	0,00%	6.021.552,00	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	0,00		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	10.012.489,00			
Tasso inflaz. Ip	0,00%			
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	4.398.364,07	66,00	€ 3.518.819,70	€ 3.974.224,32		€ 3.974.224,32
Und	5.614.124,93	34,00	€ 1.812.725,30	€ 2.047.327,68	€ -	€ 2.047.327,68
Totale	10.012.489,00	100,00	€ 5.331.545,00	€ 6.021.552,00	€ -	€ 6.021.552,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire			TARIFFE 2021	
	Stot(n)	N(n)	Ps	Fisso €/mq	Variabile €
1	460852	4775	50%	1,31	159,28
2	642489	5928	50%	1,51	184,97
3	508888	4736	50%	1,64	195,89
4	478182	4480	50%	1,76	200,39
5	116168	1072	50%	1,77	206,49
6 o più	36278	306	50%	1,71	229,61
Totale	2.242.857				

UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Inserire		Tariffe 2021		tot mq
		Stot(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16.711,00	50%	1,884	2,115	4,00
2	Cinematografi e teatri	768,00	50%	1,330	1,502	2,83
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	284.814,00	50%	1,924	2,188	4,11
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.639,00	50%	2,716	3,133	5,85
5	Stabilimenti balneari	0,00	50%	1,669	1,896	3,57
6	Esposizioni, autosaloni	15.701,00	50%	1,938	2,204	4,14
7	Alberghi con ristorante	31.291,00	50%	3,424	3,897	7,32
8	Alberghi senza ristorante	1.963,00	50%	3,056	3,464	6,52
9	Casi di cura e riposo	4.067,00	50%	2,977	3,383	6,36
10	Ospedale	14.665,00	50%	3,240	3,674	6,91
11	Uffici, agenzi	42.797,00	50%	3,310	3,756	7,07
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	29.525,00	50%	3,551	4,021	7,57
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	44.237,00	50%	3,356	3,785	7,14
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.888,00	50%	4,799	5,454	10,25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	605,00	50%	3,070	3,483	6,55
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	50%	4,725	5,357	10,08
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,026	0,029	0,06
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8.548,00	50%	3,806	4,314	8,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	22.488,00	50%	2,561	2,901	5,46
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25.172,00	50%	3,040	3,445	6,49
20	Attività industriali con capannoni di produzione	22.293,00	50%	2,832	3,204	6,04
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25.534,00	50%	3,135	3,557	6,69
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17.308,00	50%	6,116	6,939	13,06
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,034	0,038	0,07
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.028,00	50%	5,076	5,740	10,82
24	Bar, caffè, pasticceria	8.553,00	50%	5,749	5,431	11,18
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,008	0,007	0,02
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15.356,00	50%	5,659	6,418	12,08
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	396,00	50%	6,932	7,859	14,79
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3.085,00	50%	8,647	9,823	18,47
28	Ipermercati di generi misti	1.033,00	50%	6,197	7,022	13,22
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	50%	23,315	26,457	49,77
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	0,128	0,145	0,27
30	Discoteche, night-club	3.581,00	50%	3,791	4,303	8,09

648.046,00